SEGRETERIA NAZIONALE

00198 ROMA – VIA TEVERE, 46

TEL. 06.84.15.751/2/3/4 - FAX 06.85.59.220 - 06.85.52.275 SITO INTERNET: <u>www.fabi.it</u> - E-MAIL: federazione@fabi.it

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI



Ai Sindacati Autonomi Bancari F.A.B.I.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

LORO SEDI

PROTOCOLLO: 1435 - MB/ff ROMA, LI 12 maggio 2010

OGGETTO: Convenzione Outplacement

Con la firma del verbale d'accordo del 10 maggio 2010 avente ad oggetto la "Convenzione per la fornitura di servizi di supporto alla ricollocazione professionale (outplacement) di cui agli artt. 5 e 6 del protocollo su mercato del lavoro e occupazione del 16 dicembre 2009", si conclude l'ultimo atto della trattativa avviata nel 2009 e proseguita con la sottoscrizione del Protocollo del 16 dicembre 2009 sul fondo sostegno al reddito.

Questo ulteriore strumento operativo potrà essere di aiuto ai lavoratori bancari investiti da crisi Aziendali irreversibili che, oltre alla "cassa integrazione biennale", si potranno avvalere di società primarie di outplacement che per 12 mesi li affiancheranno nella ricerca di una nuova occupazione.

Segnaliamo l'innovativa previsione in tema di costi del servizio che ha stabilito che una quota di circa 1/3 dell'importo complessivo verrà corrisposto alla Società di outplacement solo a ricollocazione avvenuta del lavoratore, premiando quindi sostanzialmente il raggiungimento del risultato del reinserimento del lavoratore in ambito lavorativo.

Cordiali saluti.

Allegato: verbale riunione e convenzione OTP

VERBALE DI RIUNIONE

Il giorno 10 maggio 2010, in Roma

tra

Associazione Bancaria Italiana (ABI)

е

- Dircredito-FD
- Fabi
- Fiba-Cisl
- Fisac-Cgil
- Silcea
- Sinfub
- Ugl Credito
- Uilca

si è convenuto quanto segue

le Parti stipulanti il Protocollo 16 dicembre 2009 concordano – ai sensi dell'art. 6, comma 3, del citato Protocollo – sui contenuti dell'allegata Convenzione per la fornitura di servizi di supporto alla ricollocazione professionale (Outplacement), che verrà sottoscritta da ABI e dalle più accreditate Società e/o Associazioni operanti sul mercato.

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE (OUTPLACEMENT) DI CUI AGLI ARTT. 5 E 6 DEL PROTOCOLLO SU MERCATO DEL LAVORO E OCCUPAZIONE DEL 16 DICEMBRE 2009

т1																							•	T)	
11																							111	Ros	ma
11	•	• •	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	٠	٠	•	• •	•	•	٠	•	•	•	٠٠,	111	10	ıııa

tra

ABI (Associazione Bancaria Italiana)

e

- AISO (Associazione Italiana Società di Outplacement);
- ASSORES (Associazione Italiana delle Società di Ricerca e Selezione, Executive Search, Outplacement e Consulenza Direzionale);
- CB & A;
- CROSS.

premesso che:

- Il D.M. 158 del 28 aprile 2000 ha istituito presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito";
- l'articolo 5 del Protocollo16 dicembre 2009 sul mercato del lavoro e occupazione ha previsto l'istituzione di una "sezione emergenziale" presso il Fondo di Solidarietà del settore del credito allo scopo di realizzare, come stabilito dal comma 2 lettera b), programmi di supporto alla ricollocazione professionale per i lavoratori in esubero non aventi requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b del Regolamento del Fondo;
- l'articolo 6, comma 1, del citato Protocollo 16 dicembre 2009 prevede lo sviluppo di misure finalizzate alla riqualificazione ed al supporto alla ricollocazione professionale dei lavoratori, con particolare riguardo ai lavoratori di cui sopra;
- il comma 3 del menzionato art. 6 prevede un incontro tra le Parti stipulanti il Protocollo 16 dicembre 2009 per definire il testo di una Convenzione in tema di outplacement da stipulare con le più accreditate società e/o Associazioni operanti sul mercato;
- il D.M. 18 aprile 2001 ha determinato ai sensi dell'art. 117, comma 4, l. n. 388 del 23 dicembre 2000 i criteri per l'accreditamento, presso la Direzione Generale per l'impiego del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, delle società che esercitano attività o di ricerca e selezione di personale o di supporto alla ricollocazione professionale (outplacement),

occorre, conseguentemente, prevedere:

- i requisiti standard di contenuto e di qualità delle prestazioni che dovranno essere offerti dalle società di supporto alla ricollocazione professionale (di seguito, outplacement o OTP) al singolo lavoratore interessato, al fine di facilitare la ricerca ed il reperimento di nuova occupazione per lo stesso;
- i relativi costi certi e la durata del servizio che le società di OTP uniformemente offriranno;
- l'incarico del servizio affidato alla società di OTP specificamente ed esclusivamente da parte dell'impresa bancaria.

tutto ciò premesso, si conviene che:

- 1. La premessa forma parte integrante della presente Convenzione.
- 2. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5 o di cui all'art. 6, comma 1, del Protocollo 16 dicembre 2009, le società di outplacement il cui elenco figura in calce alla presente Convenzione offriranno un servizio di supporto alla ricollocazione professionale conforme ai seguenti requisiti standard.
- 3. Tale servizio può essere erogato anche in continuità di rapporto di lavoro.

a) Contenuti del servizio

- Accoglienza;
- supporto di counseling (rafforzamento e motivazione);
- bilancio delle competenze (analisi e inventario dinamico dei punti di forza personali e professionali);
- test vari (ad esempio: test di personalità, test di carriera);
- analisi del mercato del lavoro e delle relative opportunità;
- elaborazione di un progetto professionale coerente con il bilancio delle competenze e con l'analisi del mercato;
- formazione avanzata nella gestione di metodologie e strumenti personalizzati di comunicazione, relazione interpersonale e self marketing;
- validazione del progetto professionale e la conseguente verifica delle competenze acquisite;
- approccio al mercato del lavoro;
- supporto/sostegno per la campagna di ricerca di nuove opportunità professionali;
- invio della rassegna stampa degli annunci di lavoro pubblicati sulle testate, siti e portali specializzati;
- approccio al colloquio di lavoro;
- gestione della negoziazione;
- individuazione di aziende target coerenti con le professionalità dei dipendenti supportati;
- marketing telefonico finalizzato al reperimento di opportunità di lavoro;
- project review (verifica della coerenza dei risultati conseguiti con i target prefissati ed eventuale revisione dei piani di azione e priorità).

b) Requisiti delle società che forniscono il servizio

- Accreditamento presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del D.M. 18 aprile 2001;

- esercizio autorizzato dell'attività di OTP da almeno 5 anni;
- disponibilità di una logistica propria e stabile (uffici e servizi di segreteria), dedicata al servizio di OTP e adeguata al relativo svolgimento;
- esperienza professionale, da parte di almeno uno dei titolari o direttori della società, maturata nel campo della selezione, gestione, formazione e sviluppo delle risorse umane, non inferiore a 10 anni;
- presenza, oltre al titolare o direttore, di almeno 2 consulenti a tempo pieno, operanti nella consulenza di "prosecuzione di carriera" da almeno 2 anni;
- disponibilità di capacità tecniche, risorse professionali e dimensioni tali da garantire il miglior risultato dell'incarico ricevuto;
- referenze favorevoli di incarichi significativi portati a termine;
- tenuta di un comportamento conforme al codice di etica e pratica professionale.

c) Adesione del lavoratore al servizio di supporto alla ricollocazione — Durata e luogo di prestazione del servizio — Supporto — Strumentazione disponibile

- I piani di supporto alla ricollocazione professionale attuati aziendalmente devono prevedere che il lavoratore manifesti la sua adesione al servizio di supporto alla ricollocazione professionale entro un periodo predeterminato, che le Parti stipulanti la presente Convenzione individuano in 4 mesi dall'accordo sindacale in caso di attivazione della sezione emergenziale di cui all'art. 5 del Protocollo 16 dicembre 2009 e fatte salve diverse intese tra le Parti o dall'offerta aziendale del servizio ai sensi dell'art. 6 del medesimo Protocollo;
- il servizio di supporto alla ricollocazione professionale di cui agli artt. 5 e 6 del citato Protocollo viene prestato per un massimo di 12 (dodici) mesi a partire dal conferimento dell'incarico, esclusivamente presso le sedi di una delle società di OTP;
- per tutta la sua durata il lavoratore per raggiungere i suoi obiettivi sulla base del profilo professionale, delle attese e di una sua partecipazione attiva si avvale del qualificato supporto dei consulenti della società di OTP, che curano che si raggiunga la necessaria e produttiva interrelazione/sintonia con il dipendente stesso;
- il lavoratore può altresì disporre, presso gli uffici della società di OTP, dei servizi di segreteria, telefono, fax, fotocopiatrice, biblioteca, computer, data base, collegamenti internet, pubblicazioni specialistiche.

d) Costi

Il costo base del servizio per un periodo di 12 mesi è fissato, per ciascun dipendente interessato, forfettariamente sulla base di 3 (tre) fasce retributive dei dipendenti:

1. per una <u>retribuzione tabellare annua fino a € 38.000 (trentottomila)</u> il costo sarà di € 3.000 + IVA;

In aggiunta al costo base di cui sopra, verrà riconosciuto alla società di OTP, un premio alla ricollocazione così definito:

- per ogni lavoratore ricollocato entro 6 mesi dall'inizio del programma con un contratto a tempo indeterminato, il premio sarà di € 1.500;
- per ogni lavoratore ricollocato entro 12 mesi dall'inizio del programma con un contratto a tempo indeterminato, il premio sarà di € 1.000;
- per ogni lavoratore ricollocato entro 6 mesi dall'inizio del programma con un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 9 mesi, il premio sarà di € 1.000;

- per ogni lavoratore ricollocato entro 12 mesi giorni dall'inizio del programma con un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 9 mesi, il premio sarà di € 750.
- 2. per una <u>retribuzione tabellare annua compresa tra € 38.001 (trentottomilauno) e € 50.000 (cinquantamila)</u> il costo sarà di € 4.000 + IVA;

In aggiunta al costo base di cui sopra,verrà riconosciuto alla società di OTP, un premio alla ricollocazione così definito:

- per ogni lavoratore ricollocato entro 6 mesi dall'inizio del programma con un contratto a tempo indeterminato, il premio sarà di € 2.000;
- per ogni lavoratore ricollocato entro 12 mesi dall'inizio del programma con un contratto a tempo indeterminato, il premio sarà di € 1.500;
- per ogni lavoratore ricollocato entro 6 mesi dall'inizio del programma con un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 9 mesi, il premio sarà di € 1.500;
- per ogni lavoratore ricollocato entro 12 mesi giorni dall'inizio del programma con un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 9 mesi, il premio sarà di € 1.250.
- **3.** per una <u>retribuzione tabellare annua oltre € 50.000 (cinquantamilauno)</u> il costo sarà pari a € 4.500 + IVA.

In aggiunta al costo base di cui sopra,verrà riconosciuto alla società di OTP, un premio alla ricollocazione così definito:

- per ogni lavoratore ricollocato entro 6 mesi dall'inizio del programma con un contratto a tempo indeterminato, il premio sarà di € 2.500;
- per ogni lavoratore ricollocato entro 12 mesi dall'inizio del programma con un contratto a tempo indeterminato, il premio sarà di € 2.000;
- per ogni lavoratore ricollocato entro 6 mesi dall'inizio del programma con un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 9 mesi, il premio sarà di € 2.000;
- per ogni lavoratore ricollocato entro 12 mesi giorni dall'inizio del programma con un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 9 mesi, il premio sarà di € 1.500.

Il premio di ricollocazione è fatturato per ogni candidato una sola volta al ricorrere delle seguenti condizioni e precisamente:

- 1. all'atto dell'assunzione del candidato a tempo indeterminato;
- 2. all'atto dell'assunzione del candidato con un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 9 mesi;
- **3.** al momento dell'inizio da parte del candidato di un'attività autonoma (ivi compreso il contratto a progetto);
- 4. al momento dell'inizio da parte del candidato di un'attività imprenditoriale (ad es., costituzione di società di persone/capitali o apertura di partita IVA);
- 5. in presenza di due rifiuti ingiustificati del candidato alla ricollocazione per posizioni in linea con gli obiettivi professionali indicati nel proprio progetto professionale.

Nel caso di cui al punto 3 che precede, il premio di ricollocazione sarà quello previsto, in relazione alle diverse fasce retributive, per i casi di nuova occupazione con contratto a tempo determinato.

Nel caso di cui al punto 4 che precede, il premio di ricollocazione sarà quello previsto, in relazione alle diverse fasce retributive, per i casi di nuova occupazione con contratto a tempo indeterminato.

Nel caso di cui al punto 5 che precede, il premio di ricollocazione sarà quello previsto, in relazione alle diverse fasce retributive, per la tipologia di opportunità di nuova occupazione offerta da ultimo e rifiutata dal candidato.

Qualora sia richiesto alla società di OTP di fornire un servizio di supporto alla ricollocazione professionale di durata inferiore ai 12 mesi, i costi di cui sopra verranno concordati tra l'azienda interessata e la società stessa.

Le somme di cui al 1° comma della presente lett. d) – nonché, al ricorrere delle condizioni, quelle di cui al 2° comma – saranno riconosciute, dietro presentazione di fattura, nei tempi e con le modalità stabilite d'intesa tra l'impresa e la società di OTP.

e) Scelta della società

L'azienda sceglie la società di OTP del cui servizio si avvarrà il dipendente interessato. I rapporti fra le Parti sono definiti attraverso la stipula di uno specifico contratto.

In allegato si riportano l'elenco, non vincolante ai fini di cui al comma che precede, delle società aderenti alla presente Convenzione, nonché il modello standard di contratto.

* * *

La società che fornisce i servizi di cui alla presente Convenzione è tenuta al rispetto delle norme del Codice di etica e pratica professionale il cui testo viene allegato alla presente Convenzione, oltreché di quanto definito nella presente Convenzione.

Nel rispetto delle norme vigenti in tema di tutela della "privacy" (D.Lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni), la società di OTP fornirà:

- * all'azienda, al termine del servizio, un sintetico rendiconto sull'esito del percorso di ciascun lavoratore;
- all'ABI e al Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà, in caso di ricorso alle prestazioni della sezione emergenziale del predetto Fondo – dopo il primo anno e, successivamente, con periodicità annuale, un prospetto aggregato di tutti i casi trattati nel periodo e dei relativi esiti.

La presente Convenzione e le condizioni tutte fissate nella stessa hanno decorrenza dalla data di stipulazione e scadranno il 31 dicembre 2012.

Detta Convenzione si intenderà tacitamente rinnovata per un biennio e così successivamente qualora non venga disdettata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Allegati:

- 1. Elenco delle Società aderenti alla presente Convenzione;
- 2. codice di etica e pratica professionale;
- 3. modello standard di contratto.

MODELLO STANDARD DI CONTRATTO

Programma Individuale di supporto alla ricollocazione professionale

(Outplacement – OTP)

e (Azienda Bancar	ria):
e relativo al signor:	
A) Programma individuale di supporto alla	ricollocazione professionale
1. Quadro di riferimento	
2. Contenuti del servizio	
3. Condizioni economiche	
B) Codice di Etica Professionale	
Programma individuale di supporto alla ricoll	locazione professionale
Quadro di riferimento	
	ercato del lavoro e occupazione stipulato tra ABI e
	il signor
toscrizione del presente programma individu	

2. Contenuti del Servizio

2.1. Organizzazione generale del programma

Il candidato sarà addestrato, e supportato dai consulenti di OTP che opereranno con lui senza limiti di tempo, per la durata di mesi a partire dalla data di conferimento dell'incarico, esclusivamente presso le sedi della società di OTP.

Durante tutto questo periodo il candidato potrà utilizzare i servizi di segreteria, telefono, fax, fotocopiatrice, documentazione, biblioteca, computer, data base, collegamenti internet e supporti audiovisivi.

I consulenti aiuteranno il candidato a conoscersi meglio, a definire realistici obiettivi professionali, ad identificare opportunità ed operare scelte consapevoli nella ricerca di una nuova attività: in altre parole a "gestire la sua futura carriera", in base al profilo professionale, alle attese e alla partecipazione attiva al programma.

I contenuti del servizio, dopo la fase di accoglienza, sono quindi:

- supporto di counseling (rafforzamento e motivazione);
- bilancio delle competenze (analisi e inventario dinamico dei punti di forza personali e professionali);
- test vari (ad esempio: test di personalità, test di carriera);
- * analisi del mercato del lavoro e delle relative opportunità;
- elaborazione di un progetto professionale coerente con il bilancio delle competenze e con l'analisi del mercato;
- formazione avanzata nella gestione di metodologie e strumenti personalizzati di comunicazione, relazione interpersonale e self marketing;
- * validazione del progetto professionale;
- * approccio al mercato del lavoro;
- * assistenza/sostegno per la campagna di ricerca di nuove opportunità professionali;
- ❖ invio della rassegna stampa degli annunci di lavoro pubblicati sulle testate, siti e portali specializzati;
- * approccio al colloquio di lavoro;
- * gestione della negoziazione;
- * individuazione di aziende target coerenti con le professionalità dei dipendenti assistiti;
- * marketing telefonico finalizzato al reperimento di opportunità di lavoro;
- project review (verifica della coerenza dei risultati conseguiti con i target prefissati ed eventuale revisione dei piani di azione e priorità).

Il servizio di OTP sarà da intendersi comunque concluso:

- * alla scadenza del periodo di supporto convenuto;
- * alla conferma del rapporto di lavoro in caso di assunzione a tempo indeterminato;
- ❖ in presenza di rapporti di lavoro a tempo determinato complessivamente uguali o superiori alla durata massima del periodo di supporto convenuto;
- * all'avvio di un'attività autonoma o imprenditoriale.

La società presterà un'ulteriore supporto di durata massima pari al periodo di supporto non utilizzato:

- per il lavoro dipendente a tempo indeterminato: in caso di non superamento o di interruzione del periodo di prova;
- per il lavoro dipendente a tempo determinato: in assenza di proroga o di ulteriore rapporto a tempo determinato o di mutamento a tempo indeterminato.

Per i candidati che si sono ricollocati con contratti a tempo determinato, la società si impegna, nell'ambito del periodo di supporto convenuto, a proseguire la ricerca di un impiego a tempo indeterminato, proponendo eventuali offerte e colloqui di lavoro durante lo svolgimento dei contratti a termine.

2.2. Feedback

Nel rispetto delle norme vigenti in tema di tutela della "privacy" (D.Lgs. n.196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni), la società di OTP fornirà:

- * all'azienda, al termine del servizio, un sintetico rendiconto sull'esito del percorso di ciascun lavoratore;
- ❖ all'ABI e al Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà, in caso di ricorso alle prestazioni della sezione emergenziale del predetto Fondo dopo il primo anno e, successivamente, con periodicità annuale, un prospetto aggregato di tutti i casi trattati nel periodo e dei relativi esiti.

3. Condizioni economiche

Il programma di cui al punto 2 inizierà nel corso del mese di
Il costo base a carico di per il programma di supporto convenuto è stabilito ai sensi della lettera d) della Convenzione ABI/ del, in €
Il premio di ricollocazione sarà riconosciuto al ricorrere delle condizioni di cui alla medesima lettera d) della Convenzione ABI/ del
I pagamenti di cui sopra avverranno, dietro presentazione di fattura, nei seguenti tempi e modalità:

* * *

Codice di etica e pratica professionale

La società di OTP si conforma in tutto al Codice di etica e pratica professionale adottato da ciascuna delle Associazioni stipulanti la presente Convenzione.

Tutte le informazioni riguardanti l'attività e gli interessi dei Clienti e dei Candidati dovranno essere coperte dal segreto professionale e rispettare le norme in tema di tutela dei dati personali.

* * *

	Per	quant'altro	non	specificamente	indicato	si	fa	riferimento	alla	Convenzione
ABI/_			del _		2	2010.	•			